



**Centro Italiano Lotta Sovraindebitamento Economico**  
**Organismo Composizione della Crisi**

*Con Competenza territoriale nel circondario del*

**Tribunale**  
**di**  
**Reggio Calabria**

*Accordo di Composizione Crisi da Sovraindebitamento*

*Proc.: R.G.N. 3/21*

*Debitore: [REDACTED]*

*G.D.: Dott.ssa Ambra Alvano*

**Relazione**

**del professionista con funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento  
ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012.**

**Gestore della Crisi da Sovraindebitamento: Antonino Spanò**

**Dottore Commercialista – Revisore Contabile**

**Studio in Reggio Calabria alla Via Demetrio Tripepi 92**

**Tel.: 351/9451627**

## RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI O.C.C.

### Ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012

Il sottoscritto dott. Antonino Spanò, quale professionista con funzione di Gestore della Crisi da sovraindebitamento della procedura R.G. N. 3/2021 richiesta dalla Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] Montebello Jonico (BR) [REDACTED]  
[REDACTED] O.C.C. CILSE iscritto al n° 264 dell'Albo degli OCC tenuto dal Ministero della Giustizia, **ai sensi dell'art. 12 della L. 3/2012, in ordine ai consensi espressi ed al raggiungimento della percentuale prevista,**

#### espone

- Il Giudice delegato dott.ssa Tiziana Drago, in data **17/02/2022**, stante la richiesta del debitore volta a conseguire un accordo con i creditori per eventuale omologa dell'accordo, ha fissato l'udienza per il giorno **30/03/2022** alle ore 12.00(All.n.1);
- In data **24/02/2022** in ossequio a quanto disposto dal Sig. Giudice delegato, lo scrivente ha inoltrato a tutti i creditori la comunicazione dell'udienza a giorno 30/03/2022 ed ha invitato i creditori a far pervenire entro il **19/03/2022** dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta, precisando che, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo.
- Il G.D. ha disposto che la proposta ed il decreto di fissazione della data dell'udienza, fossero comunicati a tutti i creditori a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi ed ha, altresì, disposto che della proposta e del richiamato decreto, fosse data pubblicità sul sito del Tribunale di Reggio Calabria a cura del nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.);
- In data **28/02/2022** il cancelliere del Tribunale di Reggio Calabria ha provveduto ad inviare al Gestore della Crisi, il rinvio d'ufficio della data d'udienza, comunicando la fissazione della data di udienza per il giorno **05/04/2022** alle ore 9.00, a seguito di riassegnazione del fascicolo al Giudice dott.ssa Ambra Alvano in sostituzione del Giudice dott.ssa Tiziana Drago (All.n.2);
- In data **03/03/2022** lo scrivente ha inoltrato a tutti i creditori la comunicazione di rinvio udienza a giorno 05/04/2022 ed ha invitato i creditori a far pervenire entro il **25/03/2022** dichiarazione sottoscritta per il consenso alla proposta, precisando che, il mancato invio della dichiarazione, sarebbe stata intesa come manifestazione di adesione alla proposta e di cui se

ne sarebbe tenuto conto per il calcolo della maggioranza ai fini del raggiungimento dell'accordo.

- In data **04/03/2022** è stata inviata comunicazione ai creditori per la rettifica di € 0,20 (20 centesimi) sull'importo totale di voto.
- Nel corso del termine concesso fino alle ore 24.00 del giorno **25 marzo 2022**, sono formalmente pervenute a mezzo Pec, due manifestazioni di voto:
  - 1) In data **03/03/2022** Agenzia delle Entrate e Riscossione ha inviato, tramite pec, il proprio dissenso alla proposta presentata dall'O.C.C. limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art.17 del decreto legislativo 13 Aprile 1999 n.112 (All.n.5A.);
  - 2) In data **24/03/2022** l'avv. Antonio Donvito, ha inviato tramite pec, in qualità di legale della Fino a 2 Securitisation srl e di doValue s.p.a (già doBank s.p.a.), parere negativo a quanto proposto ( All.n.7).

Entro il termine concesso del **25/03/2022**, la percentuale dei voti favorevoli raggiunti sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il **61,81%** ed ai creditori, in data **28/03/2022**, è stata inviata la Relazione ex art. 12 comma 1 L. 3/2012 affinché potessero nei 10 giorni successivi far pervenire proprie osservazioni.

I termini rispettati dal professionista risultano così riepilogati:

<b>24.02.2022</b>	<b>19/03/2022</b>	<b>22/03/2022</b>	<b>25.03.2022</b>	<b>30.03.2022</b>
comunicazione ai creditori udienza dell'30.03.2022 e richiesta di voto	Termine Concesso ai creditori per esprimere il voto 10gg prima udienza	Invio relazione ai creditori con esito voto	Deposito al G.D. Relazione definitiva del professionista	Udienza Per omologa accordo
<b>23 giorni</b>				
	<b>3 giorni</b>			
			<b>5giorni</b>	
<b>34 giorni</b>				
	<b>11 giorni (giorno 20.03 Domenica)</b>			

A seguito della comunicazione di variazione della data dell'udienza al giorno 05/04/2022, con nuova data di udienza lo scrivente ha elaborato una nuova tabella dei tempi della procedura, rispettando il termine dei dieci giorni dal termine Concesso ai creditori per esprimere il loro voto e la nuova data di udienza:

**Comunicazione ai creditori udienza Giudice dott.ssa Ambra Alvano**

<b>03.03.2022</b>	<b>25/03/2022</b>	<b>28/03/2022</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>05.04.2022</b>
comunicazione ai creditori udienza del 05.04.2022 e richiesta di voto	Termine Concesso ai creditori per esprimere il voto 10giorni prima udienza	Invio relazione ai creditori con esito voto	Deposito al G.D. Relazione definitiva del professionista	Udienza Per omologa accordo
<b>22 giorni</b>				
	<b>3 giorni</b>			
			<b>5 giorni</b>	
<b>33 giorni</b>				
	<b>10 giorni (giorno 25.03 Venerdì)</b>			

I creditori, quindi, hanno avuto in ogni modo 30 giorni per formulare le proprie osservazioni ed hanno avuto la possibilità di espressione di voto entro venerdì 25 Marzo 2022;

Tenendo conto del voto contrario di:

1. Agenzia delle Entrate e Riscossione limitatamente agli oneri di riscossione, relativa all'importo di € 33,34 con percentuale del 0,0130 ( All.n.5);
2. Fino a 2 Securitisation S.r.l. relativo all'importo di € 72.532,69 con percentuale 28,412(All.n.7);
3. doValue (già doBank S.p.A.) relativo all'importo di € 24.917,53 con percentuale 9,761(All.n.7);

La percentuale dei voti con espressione negativa alla proposta dell'Accordo di Composizione della Crisi proposto rappresenta nella totalità il **38,19 %**;

lo scrivente quindi predispone un prospetto che riporta i tempi intercorrenti dalla Comunicazione della data di udienza ai creditori, al termine concesso per l'espressione di voto, alla data di udienza:

**Concludendo**

Lo scrivente Professionista con funzioni di Gestore della crisi da Sovraindebitamento, in ordine ai voti espressi, riferisce all'Ill.mo Sig. Giudice delegato che nel termine concesso per l'espressione del voto si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto per il **61,81%** tenuto anche conto del voto sfavorevole manifestato da Agenzia delle Entrate e Riscossione, Fino a 2 Securitisation S.r.l e doValue (già doBank s.p.a).

In riferimento alle osservazioni pervenute, precisa:

- Il debitore non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla domanda ad altra procedura riguardante la crisi da sovraindebitamento;

Pertanto, riportandosi a tutto quanto esposto ed illustrato nella Relazione del **29/12/2021** ed alla sua integrazione del **25/01/2022**, ritiene di aver fornito, sulla base delle indagini esperite, della cartolarizzazione effettuata, delle dichiarazioni rese dal Ricorrente e dell'esito della votazione, ogni elemento utile all'Ill.mo Sig. Giudice Delegato affinché possa valutare l'omologazione dell'accordo nei termini proposti nel Piano come segue.

Si riporta nella tabella la situazione debitoria della [REDACTED]

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Chirografario	1 - Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 82,63	29,600%	€ 24,46	70,398%
Chirografario	2 - Fino 2 Securitisation SRL	€ 72.532,69	29,600%	€ 21.469,68	70,400%
Chirografario	3 - Consulente tecnico d'Ufficio (C.T.U.)	€ 1.872,00	29,600%	€ 554,11	70,400%
Chirografario	4 - doBank S.p.A.	€ 24.917,53	29,600%	€ 7.375,59	70,400%
Chirografario	5 - Non-Performing Loans S.p. A	€ 61.558,55	29,600%	€ 18.221,33	70,400%
Chirografario	6 - Marathon SPV SRL	€ 41.284,17	29,600%	€ 12.220,11	70,400%
Chirografario	7 - Marathon SPV SRL	€ 50.402,25	29,600%	€ 14.919,07	70,400%
Chirografario	8 - INPDAP	€ 3.000,00	29,600%	€ 888,00	70,400%
Chirografario	9 - AK NORDIC AB	€ 886,01	29,600%	€ 262,26	70,400%

**ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI** Debitore: ██████████

Tributi (Privilegiato)	10- Regione Calabria Gestione Tasse - Automobilistiche	€ 366,50	53,815%	€ 197,23	46,186%
Tributi (Privilegiato)	11 - Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 258,22	53,815%	€ 138,96	46,185%
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	12 – O.C.C. Organismo di Composizione della Crisi	€ 8.979,20	100,000%	€ 8.979,20	--
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	13 – Advisor Dott. Luciano Siviglia	€ 4.000,00	100,000%	€ 4.000,00	--
Spese procedura prededucibili (Privilegiato)	14– Avvocato Francesco Guarnaccia	€ 750,00	100,000%	€ 750,00	--
		<b>Valore del debito iniziale al lordo dei prededucibili: € 270.889,75</b>		<b>Valore del debito consolidato al lordo dei prededucibili: € 90.000,00</b>	
				<b>Valore del debito consolidato al lordo dei prededucibili: € 76.270,80</b>	

**Percentuali di voto su massa debitoria di € 257.160,55**

Creditore	Importo	% di voto
Agenzia delle Entrate-Riscossione Cal.	€ 340,85	0,13%
Regione Calabria Regione Calabria Gestione Tasse – Automobilistiche	€ 366,50	0,14%
doBank S.p.A.	€ 24.917,53	9,69%
Fino a 2 Securitisation S.r. l	€ 72.532,69	28,21%
Consulente tecnico d'Ufficio (C.T.U.)	€ 1.872,00	0,73%
Non-Performing Loans S.p. A	€ 61.558,55	23,94%
Marathon SPV SRL	€ 41.284,17	16,05%
Marathon SPV SRL	€ 50.402,25	19,60%
AK NORDIC AB	€ 886,01	0,34%

INPDAP	€ 3.000,00	1,17%
	<b>€ 257.160,55</b>	<b>100,00%</b>

Espressioni di Voto (inserendo il Credito del C.T.U.)

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO	% DI VOTO	ESITO VOTO		DATA VOTO
			POSITIVO	NEGATIVO	
Agenzia delle Entrate-Riscossione Cal.	€ 340,85	0,13%	0,12%	0,01%	03/03/2022
Regione Calabria Gestione Tasse – Automobilistiche	€ 366,50	0,14%	0,14%		NP *
doBank S.p.A.	€ 24.917,53	9,69%		9,69%	24/03/2022
Fino a 2 Securitisation S.r. l	€ 72.532,69	28,21%		28,21%	24/03/2022
Consulente tecnico d'Ufficio (C.T.U.)	€ 1.872,00	0,73%	0,73%		18/03/2022 ritirato
Non-Performing Loans S.p.A	€ 61.558,55	23,94%	23,94%		NP *
Marathon SPV SRL	€ 41.284,17	16,05%	16,05%		NP *
Marathon SPV SRL	€ 50.402,25	19,60%	19,60%		NP *
AK NORDIC AB	€ 886,01	0,34%	0,34%		NP *
INPDAP	€ 3.000,00	1,17%	1,17%		NP *
	<b>€ 257.160,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,09%</b>	<b>37,91%</b>	

\*NP= Non pervenuta espressione di voto

A seguito di comunicazione a mezzo pec pervenuta dall'avv. Roberto Celestino Zoccali, il creditore Dott. Domenico Priolo si è ritirato dalla procedura in quanto in data 18/03/2022 ha ricevuto dalla ██████████ pagamento della somma a lui spettante a titolo di compenso per l'attività di CTU nel proc. n. 1679/2018 Rg del Tribunale di Reggio Calabria, da parte della società Non Performing Loans SpA parte opposta nel giudizio sopra indicato (All.n.6).

Quindi viene Elaborato un nuovo riepilogo dei Debiti con relativa percentuale di Voto

**Percentuali di voto su massa debitoria di € 255.288,55 aggiornata al 18/03/2022**

Creditore	Importo	% di voto
Agenzia delle Entrate- Riscossione	€ 340,85	0,133%
Regione Calabria Regione Calabria Gestione Tasse – Automobilistiche	€ 366,50	0,144%

doBank S.p.A.	€ 24.917,53	9,761%
Fino a 2 Securitisation S.r.l	€ 72.532,69	28,412%
Non-Performing Loans S.p.A.	€ 61.558,55	24,113%
Marathon SPV SRL	€ 41.284,17	16,172%
Marathon SPV SRL	€ 50.402,25	19,743%
AK NORDIC AB	€ 886,01	0,347%
INPDAP	€ 3.000,00	1,175%
	<b>€ 255.288,55</b>	<b>100%</b>

Quindi Facendo Seguito alla Massa Debitoria Aggiornata viene Elaborato il seguente riepilogo sull'Esito del Voto alla Proposta di Accordo (Con esclusione del Credito del CTU per ritiro):

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO	% DI VOTO	ESITO VOTO		DATA VOTO
			POSITIVO	NEGATIVO	
Agenzia delle Entrate-Riscossione Cal.	€ 340,85	0,133%	0,120%	0,0130%	03/03/2022
Regione Calabria Gestione Tasse – Automobilistiche	€ 366,50	0,144%	0,144%		NP *
doBank S.p.A.	€ 24.917,53	9,761%		9,761%	24/03/2022
Fino a 2 Securitisation S.r. l	€ 72.532,69	28,412%		28,412%	24/03/2022
Non-Performing Loans S.p.A	€ 61.558,55	24,113%	24,113%		NP *
Marathon SPV SRL	€ 41.284,17	16,172%	16,172%		NP *
Marathon SPV SRL	€ 50.402,25	19,743%	19,743%		NP*
AK NORDIC AB	€ 886,01	0,347%	0,347%		NP*
INPDAP	€ 3.000,00	1,175%	1,175%		NP *
	<b>€ 255.288,55</b>	<b>100,000%</b>	<b>61,81%</b>	<b>38,19%</b>	

\*NP= Non pervenuta espressione di voto

Dall'Elaborazione dei prospetti Pre Ritiro del Credito e Post ritiro del Credito vantato dal CTU si evidenzia che la percentuale di voto del 0,73% non influisce sull'esito del Voto che in ogni caso risulta con un esito **POSITIVO** e percentuale di voto **superiore al 60%**;



Si riportano quindi in dettaglio le espressioni di Voto pervenute entro le ore 24.00 del giorno 25 marzo 2022:

**Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Generale Calabria**

Risposta a mezzo Pec dall'indirizzo [CAL.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:CAL.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it) del 03 marzo 2022 ore 15.48.05: In riscontro alla richiesta acquisita al protocollo aziendale n. 3357415 del 19/10/2021 si comunica che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei ruoli formati e resi esecutivi da enti Impositori vari, a norma dell'art. 12 DPR 602/1973 dichiara di essere creditrice nei confronti del contribuente in oggetto della somma di euro 340,85 di cui in privilegio Grado 7 art. 2758 e 2749 cc n. 7 art 2778 euro 258,22 Totale privilegiato euro 258,22, Totale Chirografario euro 82,63 , Totale Generale euro 340,85....La Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Giuseppe Grezar, 14 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – numero di iscrizione e codice fiscale 13756881002, nella sua qualità di Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 112/99, a mezzo del sottoscritto Delegato Giulio Demetrio Borruto giusta procura speciale n. 46102/26705 rilasciata dal notaio Dr. Marco De Luca in data 25/02/2021, domiciliato ai fini della presente in Via Demetrio Tripepi n. 92 – Reggio Calabria **ESPRIME il proprio dissenso alla proposta presentata dall'O.C.C. limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 Aprile 1999 n. 112.** Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale Calabria Procedure cautelari, immobiliari e concorsuali Il Responsabile Giulio Demetrio Borruto.

Per tanto così come da comunicazione di Dichiarazione di Credito inviata dall'Agenzia entrate Riscossione All.5A lo stesso ente ha dichiarato un Credito in Privilegio Grado 7. Artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 di euro 258,22, euro 25,58 per accessori di Legge (aggio ex art. 17, comma 1, d.lgs n. 112/99; euro 0,00 per spese ex art 17, comma 6, dlgs n. 112/99 ed euro 11,76 per diritti ex art. 17, comma 7 ter d.lgs n. 112/99, pertanto la somma degli oneri di riscossione di cui art. 17 del dlgs 112/99 risulta essere 25,58+11,76 per un totale pari ad euro 33,34. ( All.n.5)

Regione Calabria Regione Calabria Gestione Tasse – Automobilistiche  
Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022

**doBank S.p.A.**

**PARERE NEGATIVO** Pec del 24 marzo 2022 ore 12.54.54 Avv. Antonio Donvito – Antonio [Donvito@milano.pecavvocati.it](mailto:Donvito@milano.pecavvocati.it) Egregio Gestore della crisi, La contatto in merito alla procedura in oggetto, quale legale della Fino 2 Securitisation srl e di doValue s.p.a (già doBank s.p.a.), creditori [REDACTED]. Vista la proposta di accordo di composizione della crisi, visto il termine ultimo per l'espressione di consenso o di dissenso alla proposta da Lei fissato per il 25 marzo 2022, le creditrici Fino 2 Securitisation srl e doValue s.p.a (già doBank s.p.a.) esprimono **parere negativo** a quanto proposto. Con i migliori saluti, Avv. Antonio Donvito

**Fino a 2 Securitisation S.r.l**

**PARERE NEGATIVO** Pec del 24 marzo 2022 ore 12.54.54 Avv. Antonio Donvito – Antonio [Donvito@milano.pecavvocati.it](mailto:Donvito@milano.pecavvocati.it) Egregio Gestore della crisi, La contatto in merito alla procedura in oggetto, quale legale della Fino 2 Securitisation srl e di doValue s.p.a (già doBank s.p.a.), creditori della [REDACTED] Trinedi. Vista la proposta di accordo di composizione della crisi, visto il termine ultimo per l'espressione di consenso o di dissenso alla proposta da Lei fissato per il 25 marzo 2022, le creditrici Fino 2 Securitisation srl e doValue s.p.a (già doBank s.p.a.) esprimono **parere negativo** a quanto proposto. Con i migliori saluti, Avv. Antonio Donvito

**(Consulente tecnico d'Ufficio (C.T.U.))**

**Rinuncia al credito** da PEC inviata da Roberto Celestino Zoccali 18.03/2022 ore 17.13.37  
[robertocelentino.zoccali@avvocatirc.legalmail.it](mailto:robertocelentino.zoccali@avvocatirc.legalmail.it)

Scrivo in nome e per conto del Dott. Domenico Priolo, nato a Reggio Calabria, il 11.07.1979, creditore nella procedura in oggetto, che mi ha conferito mandato (che si allega), per significare che il mio assistito intende rinunciare alla posizione di creditore nel presente procedimento, in quanto ha ricevuto in data odierna il pagamento della somma, a lui spettante a titolo di compenso per l'attività di CTU nel proc. n. 1679/2018 Rg del Tribunale di Reggio Calabria, da parte della società Non Performing Loans SpA parte opposta nel giudizio sopra indicato. E gradita l'occasione per porgere Distinti Saluti/Avv. Roberto Zoccali /3296724537 Allegata procura alle liti.

<b>Non-Performing Loans S.p.a</b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022
<b>Marathon SPV SRL</b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022
<b>Marathon SPV SRL</b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022
<b>AK NORDIC AB</b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022
<b>INPDAP</b> Non pervenuta Espressione di voto entro le ore 24.00 del 25/03/2022


La presente relazione viene inviata ai creditori in data odierna a mezzo PEC e ne viene richiesta Pubblicazione sul sito del Tribunale di Reggio Calabria.

Rimanendo a disposizione per ogni delucidazione, porge cordiali saluti

Con ossequi,  
Reggio Calabria, li 28/03/2022

**Il Professionista Gestore della Crisi**

(Dott. Antonino Spanò)

  
**Antonino Spanò'**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Si allegano:**

**Art. 11 Legge 3/2012**

**Art. 12 Legge 3/2012**

**Decreto Giudice Delegato fissazione udienza**

All. n.1

**Comunicazione sostituzione Giudice della Procedura**

All. n.2

**Comunicazione ai Creditori data Udienza con allegata Relazione del gestore della crisi e relative ricevute di invio e consegna delle PEC INViate**

All. n. 3

Comunicazione ai Creditori rinvio data Udiienza e relative ricevute di invio e consegna delle PEC INVIATE

All. n. 3A

Elanco INIPEC

All. n. 4

Comunicazione dei Creditori sul Consenso Espresso

All. n.5

Prospetto percentuale di voto Agenzia delle Entrate-Riscossione

All. n. 5A

Comunicazioni ai Creditori Agenzia delle Entrate- Riscossione

All. n.6

Comunicazione Creditore Dott. Domenico Priolo

All. n.7

Comunicazione Creditori Fino 2 Securitisation srl e doValue (già doBank s.p.a.)

## **Art. 11 di cui alla legge 3/2012** **Raggiungimento dell'accordo**

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

### APO II

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

Sezione prima

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

§ 2 Accordo di composizione della crisi

## **Art. 12 di Cui alla legge 3/2012** **Omologazione dell'accordo (1)**

1. Se l'accordo é raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e

l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**3.** L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

**3-bis.** L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

**3-ter.** Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. (2)

**3-quater.** Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (2)

**4.** Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

**5.** La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

(1) Articolo modificato dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.

(2) Comma inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Inoltre, i commi 2 e 3 dello stesso articolo dispongono:

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.